

VERBALE ASSEMBLEA CER DEL GIORNO 08.05.2026



Alle ore 17:00 del giorno 08.05.2026 in Vejano, presso la sala comunale del Comune di Vejano, si è svolta l'assemblea con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del nuovo Statuto della CER alla luce degli aggiornamenti normativi;
2. Autorizzazione al Presidente per il deposito del nuovo Statuto della CER presso l'Agenzia delle Entrate di Viterbo.

In merito ai punti all'ordine del giorno, l'assemblea ha deliberato come segue:

1. Approvazione del nuovo Statuto della CER Terre Etrusche ETS.
2. L'Assemblea autorizza il Presidente della CER ad effettuare il deposito dello Statuto della CER Terre Etrusche ETS presso l'Agenzia delle Entrate di Viterbo.

Alle ore 18:30 si chiude l'assemblea.

Vejano li, 08.05.2026

Firma

Presidente della CER

GENTILE FABIO

Firma

segretario verbalizzante

UGO PIERALLO

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VITERBO			
Registrato a Viterbo il	27/05/2026	al n.	669
pagato, con Mod. F 28, Euro		ESENTE	
Serie 3			



Il Funzionario (*)
Antonio VECE
Firma su delega del Direttore Provinciale
Francesco MORI



STATUTO

TITOLO I

Denominazione - sede - durata - scopi dell'associazione

Articolo 1 - Denominazione e durata

È costituito, ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile avente natura non commerciale ai sensi dell'art. 119, comma 16bis, DL 34/2020 e 4, D.Lgs 117/2017, (di seguito anche il "Codice del Terzo Settore") e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato

"ASSOCIAZIONE COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE TERRE ETRUSCHE ETS"

che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apertita e aconfessionale.

L'Associazione ha durata ventennale (20 anni), con proroga alla scadenza della stessa di uguale durata da approvare da parte dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Piazza XX Settembre n.12 – 01010 – Vejano (VT).

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Articolo 3 – Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Organo di amministrazione propone l'eventuale "Regolamento di esecuzione" dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari e l'Assemblea lo delibera. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Lo Statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

Articolo 4 – Finalità e attività di interesse generale

L'Associazione persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività di interesse generale che si propone di svolgere sono indicate all'art. 5 lettera e) del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117, ovvero interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

Più precisamente, l'Associazione – avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati - ha lo scopo di costituire una comunità di energia rinnovabile ai sensi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 e delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art. 42bis, DL 162/2019 e il d.lgs. 199/2021, e di svolgere tutte le attività da queste consentite.

L'obiettivo principale dell'Associazione è fornire come comunità di energia rinnovabile benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità agli associati, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli associati all'interno degli ambiti territoriali delimitati dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi



l'art. 42bis, DL 162/2019, il d.lgs. 199/2021, il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7/12/2023 e le "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" pubblicate dal GSE.

Per raggiungere lo scopo suddetto l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art. 42bis, DL 162/2019 e il d.lgs. 199/2021, il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7/12/2023 e le "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" pubblicate dal GSE anche mediante il convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili di associati della Associazione o di soggetti terzi;
- organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dall'associazione stessa ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art. 42bis, DL 162/2019 e il d.lgs. 199/2021, il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7/12/2023 e le "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" pubblicate dal GSE anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di associati o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti;
- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione;
- l'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali o accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse;
- in via strumentale e sussidiaria possono essere svolte attività di carattere commerciale, fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili;
- solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale ed al perseguimento della finalità di cui sopra, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5 del Codice del Terzo Settore.
- in ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

L'Associazione può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ai sensi dell'art. 119, DL 34/2020 e dell'art. 16bis, DPR 917/86 e può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri fini sociali, ivi compresa l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari e di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie;

L'Associazione è autonoma ed è effettivamente controllata da persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile.



L'adesione all'Associazione è aperta e volontaria (a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale).

Per la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti detenuti dalla Comunità in qualità di produttore in eccedenza rispetto all'energia condivisa l'Associazione può concludere accordi con grossisti e trader.

L'Associazione può avvalersi di consulenti e fornitori terzi.

TITOLO II

Associati

Articolo 5 - Associati

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Possono far parte dell'Associazione tutti i consumatori finali, in particolare i consumatori domestici, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, e i produttori di energia da fonti rinnovabili.

Gli associati devono avere i requisiti previsti dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art. 42bis, DL 162/2019 e il d.lgs. 199/2021. Devono rispettare inoltre il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414 (Decreto CACER), in vigore dal 24 gennaio 2024, che ha definito le nuove modalità di concessione di incentivi, volti a promuovere la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di comunità energetiche, gruppi di autoconsumatori e autoconsumatori a distanza. Per essere membri della comunità energetica va garantito inoltre il rispetto delle Regole Operative GSE in materia di comunità energetiche e autoconsumo diffuso e tutte le disposizioni applicative.

Non possono essere membri o soci della CER le grandi imprese o le imprese con codice ATECO prevalente 35.11.00 e 35.14.00

L'adesione all'Associazione, nel rispetto dei requisiti, se non diversamente stabilito dall'Assemblea, è gratuita. È facoltà dell'Assemblea prevedere una quota associativa proporzionata per coprire i costi di funzionamento dell'Associazione ed eventualmente gli investimenti della stessa.

Chiunque voglia aderire all'Associazione successivamente alla costituzione della stessa deve:

- presentare domanda scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, sulla quale decide il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare in forma scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, all'aspirante associato le motivazioni dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione. La valutazione del Consiglio Direttivo è fondata sui requisiti richiesti per la partecipazione all'Associazione;
- dichiarare di accettare le norme dello Statuto.

Sulla domanda di ammissione il Consiglio Direttivo decide entro 30 giorni e dell'eventuale rigetto è data comunicazione all'interessato, il quale può proporre ricorso entro 30 giorni dalla

comunicazione all'Assemblea degli associati, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo.

In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati mantengono i propri diritti come clienti finali ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica.

Tutti gli associati hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- ricoprire le cariche associative;
- partecipare all'assemblea con diritto di voto;
- consultare i libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Le prestazioni fornite dagli associati sono di norma e comunque prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute ed autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni, nonché di versare le eventuali quote associative e gli eventuali contributi stabiliti dall'Assemblea per la realizzazione delle attività dell'Associazione.

Gli associati danno mandato alla Comunità ai fini della richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa secondo quanto previsto dalla Delibera 318/2020 di ARERA.

Gli associati nominano la Comunità quale soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, secondo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art. 42bis, DL 162/2019 e il D.lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative.

Articolo 6 - Recesso, decadenza ed esclusione degli associati

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Gli associati possono recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando, qualora l'assemblea decida di prevederli, eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

Può recedere l'associato che non intende continuare a essere parte dell'Associazione, dandone comunicazione all'Organo di amministrazione con un preavviso di 30 giorni mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri l'avvenuta ricezione.

Il recesso dell'associato ha effetto dalla data indicata dall'associato nel rispetto del preavviso indicato, può avvenire in qualsiasi momento ed è a titolo gratuito. Le quote associative non saranno rimborsate e gli eventuali finanziamenti conferiti rimarranno in essere ai termini e condizioni pattuiti, salvo che l'associazione deliberi diversamente.



E' causa di esclusione dall'associazione la perdita dei requisiti stabiliti all'art. 5 del presente Statuto.

Gli associati sono tenuti a comunicare immediatamente all'Associazione il venir meno dei requisiti. Indipendentemente dall'esclusione dall'Associazione, con il venir meno dei requisiti per essere parte di comunità energetiche rinnovabili ai sensi della disciplina vigente, viene meno sia il rapporto associativo che qualsiasi beneficio connesso.

L'esclusione può essere dichiarata dall'organo di amministrazione nel caso in cui l'associato:

- danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;
- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi associativi.

L'esclusione è deliberata dall'organo di amministrazione dopo che all'associato sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può proporre ricorso all'Assemblea degli associati, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione dell'organo di amministrazione.

L'associato receduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III

Organi associativi

Articolo 7 - Organi associativi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo / Organo di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo o il Revisore, ove nominati;
- il Presidente;
- il Segretario, ove nominato;
- il Tesoriere, ove nominato.

Il Consiglio Direttivo deve nominare un Vicepresidente.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito, ad eccezione di quella di membro dell'Organo di Controllo e di Revisore, che possono essere gratuite o remunerate. Ai titolari delle cariche può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute.

Articolo 8 - Assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria sia straordinaria tutti gli associati al momento dello svolgimento dell'assemblea medesima, che abbiano i requisiti per essere associati.

L'assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- delibera sull'eventuale quota associativa;
- delibera sull'utilizzo degli importi riconosciuti alla Comunità Energetica dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art. 42bis, DL 162/2019 e il d.lgs. 199/2021, il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del

7/12/2023 e le "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" pubblicate dal GSE, per la destinazione alla riduzione dei costi energetici degli associati anche tramite compensazione per gli eventuali rimborsi di pagamenti delle bollette ove la comunità deliberi di accettare la delegazione di pagamento per le bollette degli associati o per la destinazione degli importi stessi a iniziative di carattere sociale e a tutela della povertà energetica o per la riqualificazione ambientale o il sostegno sociale nell'area della comunità, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili in cui il produttore sia la Comunità Energetica, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, ma gestiti come produttore da soggetto terzo o un associato della Comunità Energetica, secondo quanto previsto dalla Delibera 318/2020 di ARERA;

- delibera sulla ripartizione e sull'utilizzo delle tariffe incentivanti riconosciute in forza delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art. 42bis, DL 162/2019 e il d.lgs. 199/, il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7/12/2023 e le "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" pubblicate dal GSE;
- nomina la Comunità quale soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e stabilisce se delegare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento delle bollette;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, ed eventualmente, il Segretario;
- nomina e revoca i membri dell'Organo di controllo e il Revisore;
- approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio e, nei casi in cui fosse obbligatorio per legge, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- approva i regolamenti, ivi compreso il Regolamento sulla ripartizione degli importi derivanti dalla condivisione dell'energia della comunità energetica;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta lo stesso Presidente oppure almeno due membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambe le cariche, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato almeno otto giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 8 (OTTO) giorni prima della data fissata per l'assemblea.



Le convocazioni delle assemblee per la nomina del Consiglio Direttivo devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai singoli associati almeno 8 (OTTO) giorni prima della data prevista per la riunione, sempre con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti al momento della convocazione. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno due ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita alle stesse condizioni di quanto previsto per l'assemblea ordinaria.

Il voto si esercita in modo palese, tranne quelli riguardanti le persone.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i Soci.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti o dei loro delegati nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Articolo 9 – Organo di Amministrazione – Tesoriere

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, eletti dall'assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata, salva diversa previsione in sede di nomina e i suoi membri sono rieleggibili. I consiglieri vengono eletti dall'assemblea degli associati, nel rispetto del numero di consiglieri previsto per le singole categorie. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche, ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Chiunque intenda candidarsi alla carica di consigliere dovrà darne comunicazione all'assemblea dei soci entro 30 giorni dalla data dell'assemblea.

Tutti i consiglieri uscenti si intenderanno automaticamente ricandidati, salvo loro diversa comunicazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'assemblea può provvedere alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'assemblea degli associati deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

I consiglieri che non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo sono considerati dimissionari.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere i programmi delle attività associative previste dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea degli associati;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- nominare al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- deliberare circa l'esclusione degli associati;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'assemblea degli associati, compiendo tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno due componenti ne facciano richiesta.

La convocazione è effettuata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.



Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio Direttivo è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ai quali spetta un solo voto.

I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario, vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio Direttivo stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio Direttivo può eleggere un Tesoriere che dura in carica uno o più anni ed è rieleggibile. Il Tesoriere:

- monitora i proventi derivanti dalle attività associative;
- redige il progetto di bilancio, preventivo e consuntivo, da presentare al Consiglio Direttivo;
- monitora la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.
- è responsabile e monitora il riparto dell'energia elettrica condivisa, ai sensi del Regolamento sulla ripartizione degli importi derivanti dalla condivisione dell'energia della comunità energetica approvato dall'Assemblea, di cui al successivo articolo 14.

Qualora non venisse eletto un Tesoriere, le suddette funzioni saranno svolte direttamente dal Direttivo.

Articolo 10 - Presidente

Il Presidente ha il compito di presiedere Il Consiglio Direttivo, nonché l'assemblea degli associati, coordinandone i lavori.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio Direttivo; coordina le attività dell'Associazione; è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all'Associazione; firma ogni atto autorizzato dal Consiglio Direttivo.

In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva.

Articolo 11 - Vicepresidente

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni spettano al Vicepresidente più anziano.

Articolo 12 - Segretario

Il Consiglio Direttivo può eleggere un Segretario, che dura in carica uno o più anni, ed è rieleggibile.

Il Segretario:

- organizza le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- svolge i compiti che gli vengono assegnati dal Presidente;
- ove incaricato in proposito, supporta l'attivazione delle decisioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 13 - Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente dell'Organo di Amministrazione.

Articolo 14 - Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO IV

Patrimonio sociale

Articolo 15 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito dalle Risorse Economiche percepite come indicate al successivo articolo 16.

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ivi compresa la riduzione dei costi energetici dei soci, eventualmente anche attraverso il pagamento delle loro bollette con i ricavi della Comunità.

Articolo 16 - Risorse Economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento da:



- contributi degli associati a fondo perduto e finanziamenti degli associati senza interessi;
- eredità, donazioni e legati sia da associati che da non associati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, ivi compresi gli incentivi previsti dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art. 42bis, DL 162/2019 e il d.lgs. 199/2021, il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7/12/2023 e le "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" pubblicate dal GSE, per gli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, ivi comprese le detrazioni fiscali con esclusione dei contributi incompatibili con il pagamento degli incentivi;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- erogazioni liberali di qualsiasi tipo degli associati e dei terzi;
- le restituzioni dei benefici spettanti alla Comunità ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art. 42bis, DL 162/2019 e il d.lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, incassati dalla Comunità;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali, ivi inclusi i ricavi di vendita dell'energia, la cessione di crediti fiscali e i proventi degli altri servizi previsti nell'oggetto sociale.

L'Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera f), della documentazione relativa alle erogazioni liberali.

L'Associazione può prevedere che gli incentivi riconosciuti agli impianti a fonti rinnovabili di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità siano devoluti all'associazione per il pagamento delle bollette degli associati.

Non costituisce distribuzione di utili la corresponsione agli associati in forma (i) di pagamento delle bollette degli associati clienti finali o (ii) di restituzione dei costi di investimento per gli impianti di terzi detenuti dalla Comunità di tutti o quota parte dei ricavi per restituzioni ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art. 42bis, DL 162/2019 e il d.lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, ovvero dei ricavi per la vendita dell'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili detenuti dall'Associazione. Tale corresponsione costituisce oggetto dell'attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, d.lgs. 117/2017 e rientra nella fornitura di benefici ambientali, economici e sociali ai membri dell'associazione.

Articolo 17 – Regolamento sulla ripartizione degli importi derivanti dalla condivisione dell'energia della comunità energetica

L'Assemblea approva un regolamento interno sulla ripartizione degli importi derivanti dalla condivisione dell'energia della comunità energetica (di seguito anche "Regolamento") ove verranno definite le modalità e i criteri di ripartizione tra i membri dell'Associazione e l'Associazione stessa dei benefici economici derivanti dalla tariffa premio relativa all'energia condivisa, nonché la ripartizione tra i membri di qualsiasi altro introito derivante dalle attività della Comunità Energetica.

Tale Regolamento dovrà essere conforme al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7/12/2023 e alle "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" pubblicate dal GSE.

Il Regolamento dovrà inoltre prevedere che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1, paragrafo 1.2.2.2. lettera f, del Decreto del Ministero dell'Ambiente

e della Sicurezza energetica del 7 dicembre 2023, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Articolo 18 - Bilancio d'esercizio e scritture contabili

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° (primo) gennaio ed il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio l'Organo di Amministrazione deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato entro il 30 giugno di ogni anno nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, allorquando sarà istituito, a cura dall'Organo di amministrazione.

Ricorrendo le condizioni di Legge, l'Organo di Amministrazione deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sempre allorquando sarà istituito, il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti dell'Organo di Amministrazione, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Articolo 19 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Ente del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Gli avanzi di gestione saranno destinati unicamente alle finalità statutariamente previste.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

TITOLO V

Scioglimento e liquidazione

Articolo 20 - Liquidazione e Devoluzione del patrimonio

Fatta salva la naturale scadenza ventennale e le proroghe ad essa collegate, l'Associazione può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.



In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera dell'Organo di amministrazione su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

TITOLO VI

Disposizioni generali

Articolo 21 – Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle riunioni e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale.

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti dall'organo cui si riferiscono.

Articolo 22 – Rapporti con gli Enti Pubblici

Le convenzioni e i rapporti tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'art. 55 del D.lgs 117/2017 o altre modalità ammissibili ai sensi di legge, sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante, o da un suo delegato. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Articolo 23 - Personale retribuito

L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Soci, qualora ciò sia funzionale allo svolgimento dell'attività di interesse generale.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato.

Articolo 24 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice del Terzo Settore e, per quando da esso non previsto, del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

Articolo 25 – Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.